

Non hanno
- 7⁶ MAR. 1975



Rinnovo

COMUNE DI CARRARA	
- 6 MAR 1975	103
Prot. N° 6113	C

ILL/moSIGNOR SINDACO DEL COMUNE
DI CARRARA

I sottoscritti Sigg. BRUSCHI Brunello e CERBAI Licia
residenti in Avenza via Villafranca N°2, rivolgono
rispettosa domanda alla S/V/ al fine di ottenere il
permesso per rinnovare una licenza inerente ad un
terrazzino approvato dalla C.E. il 30/12/1971.

Gianfranceschi
7/3/75

I sottoscritti dichiarano di non aver
potuto eseguire il lavoro a quel tempo, per soprag-
giunte difficoltà economiche.

16 LUG. 1975
Albo

Con la speranza che quanto sopra venga preso in con-
siderazione distintamente ossequiano.

BRUSCHI BRUNELLO
CERBAI LICIA

Bruno Brucchi
Licia Cerbai

6 GIU. 1975
[Signature]

Avenza 5 Marzo 1975

COMUNE DI CARRARA
298

APPROVATO
[Signature]

E' rimovibile in quanto trattasi
di rifilamento di un canone

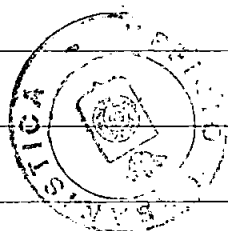
Vanno
3/4/75

Parere favorevole alla C.E.

~~h.~~ *hugini*
4/4/75

Commissione edilizia no 14 del 24-4-75

Parere favorevole al rinnovo *hugini*
~~h.~~



APPROVATO
IL SINDACO

24 APR. 1975

~~h.~~ 5/5/75

COMUNE DI CARRARA

Ripartizione LL.PP.

N. _____

ALL' ECONOMO COMUNALE

Sede

Il Sig.

Bruschi e Cerchi

deve versare la somma di £.

1000-

per

diritti

DIRITTI

£

1000-

BOLLO QUOT.

"

£

Carrara,

10/6/25

L'Addetto al Servizio

COPIA

Diritto rimborso carta stampati L. 50



COMUNE DI CARRARA

PROVINCIA DI MASSA E CARRARA

N. 32437/2326 protocollo

N. della pratica

IL SINDACO

Vista la domanda del Sig. BRUSCHI Brunello e CERBAT Licia
per essere autorizzato a Ampliamento terrazzo al fabbricato uso civile abitazione
in via Villa Franca n°2 Avenza

Visti:

i disegni allegati alla domanda stesse;
il parere espresso dalla Determinazione del Sindaco 30 Dic. 1971
i riferimenti dell'Ufficio Urbanistica Comunale e dell'Ufficio d'Igiene;
il nulla osta dei VV.FF.;
la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e 6 agosto 1967 n. 765;
la legge Comunale e Provinciale;
i regolamenti Comunali d'Igiene e Polizia locale;

AUTORIZZA

il sig. BRUSCHI Brunello e CERBAT Licia
all'esecuzione dei lavori di cui si tratta sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, d'igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e alle condizioni di seguito riportate.

Ge.

- 1) - Rilasciando la licenza il Comune non assume nessun impegno circa la costruzione delle opere di urbanizzazione (strade, fognature, acquedotto, ecc.) ove queste manchino o siano deficienti, rimanendo le medesime a carico del costruttore ai sensi dell'art. 10 Legge 6 agosto 1967 n. 765.

Il richiedente non acquista parimenti alcun diritto per opporsi o pretendere indennizzi contro le disposizioni che il Comune intendesse poi adottare per migliorare le condizioni degli spazi pubblici della zona; essendo il medesimo sottoposto agli obblighi previsti dall'art. 24 della legge 17 agosto 1943 n. 1150 sull'acquisizione dei relitti e del pagamento dei contributi di miglioria.

- 2) - La licenza è in ogni caso concessa fatti salvi i diritti dei terzi;
- 3) - La licenza di costruzione ha valore per anni 1 (uno) dalla data del rilascio. Qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati dovrà essere presentata istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza;
Il Sindaco può concedere proroghe solo su motivata richiesta;
- 4) - In ogni cantiere deve essere chiaramente esposto un cartello recante il numero e la data della licenza di costruzione ed i nomi dei titolari della licenza, del progettista, del direttore dei lavori e del costruttore. La licenza di costruzione deve essere tenuta in cantiere ed esibita ad ogni richiesta dei funzionari del Comune addetti alla sorveglianza;
- 5) - E' fatto obbligo al titolare della licenza, prima di iniziare gli scavi di fondazione, di richiedere ed ottenere il nulla-osta (verbale di allineamento e quote) da parte dell'Ufficio Urbanistica il quale, previo accertamento di quanto disposto al punto 14, provvederà tempestivamente ad eseguire il sopralluogo e stabilirà gli allineamenti secondo il progetto approvato. Il titolare della licenza ha l'obbligo di segnalare al Comune nello spazio di 15 gg. la data di inizio dei lavori, quella del completamento della copertura e quella di ultimazione dell'opera, mediante appositi stampati da consegnare a mano presso l'Ufficio Urbanistica, nonché tutti i fatti occorsi nella esecuzione dei lavori che possono interessare l'Autorità Comunale. Il titolare della licenza deve altresì tempestivamente segnalare all'Ufficio d'Igiene quando stia per completare la costruzione degli impianti igienici (fosse settiche, pozzi neri, ecc. ecc.) affinché l'Ufficio stesso possa controllarne la razionale esecuzione. In difetto di tali osservanze saranno applicate le sanzioni di cui al punto 19 della presente licenza;
- 6) - E' vietato nel modo più assoluto di ricavare abitazioni anche ad uso alloggi di custodi, guardiani o portieri nei locali seminterrati o comunque posti al disotto del piano stradale o di campagna e in locali non illuminati od areati direttamente;
- 7) - Le porte dei fabbricati prospettanti su spazi pubblici debbono essere munite di infissi giranti all'interno;
- 8) - Non possono adottarsi persiane che si aprano verso l'esterno su spazi pubblici se l'altezza minima dal piano di marciapiede non è almeno di mt. 2,10;
- 9) - Il Comune ha diritto di usare gli assiti di recinzione per le pubbliche affissioni, direttamente o attraverso ditte

appaltatrici del servizio, senza corrispondere compensi di sorta;

- 10) - Le acque piovane debbono essere convogliate a terra e le tubazioni almeno per un'altezza di mt. 3 dal piano del marciapiede debbono essere incassate nella muratura o, se esterne, in ghisa;
- 11) - Al piano di spiccato i muri dei fabbricati debbono essere impermeabilizzati mediante doppio strato orizzontale d'asfalto dello spessore complessivo di almeno cm. 1 o con altro sistema che assicuri non minore protezione;
- 12) - In ogni edificio di nuova costruzione i bidoni delle immondizie debbono essere tenuti in apposito locale ben areato al piano terreno con pareti rivestite di materiale impermeabile e lavabile;
- 13) - Negli edifici di civile abitazione è fatto obbligo di disporre efficaci isolamenti acustici almeno tra piano e piano o tra appartamento e appartamento e in corrispondenza dei macchinari installati per i vari servizi interni;
- 14) - Ove nella costruzione si usi conglomerato di cemento semplice o armato è fatto obbligo di osservare le disposizioni di cui ai RR. DD. LL. 16 novembre 1939 n. 2228 e n. 2229 e di denunciare l'opera alla Prefettura documentando l'avvenuta denuncia al Comune prima dell'inizio dei lavori;
- 15) - In caso di sopraelevazione è fatto obbligo di verificare la capacità portante delle fondazioni o delle strutture che si intendono utilizzare, e di provvedere, ove necessario, al loro rafforzamento;
- 16) - E' fatto obbligo di osservare le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro stabilite dal D.P.R. n. 164 del 7 gennaio 1956;
- 17) - Debbono essere rispettate le seguenti condizioni aggiuntive:

- 18) - In caso di inosservanza delle norme e modalità esecutive fissate nel presente atto verranno applicate le misure previste nell'art. 32 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e nell'art. 26 della legge stessa modificato ai sensi dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1967 n. 765; salvo l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal 2° e 3° comma dell'art. 13 della legge 6 agosto 1967 n. 765;
- 19) - Senza pregiudizio delle sanzioni penali e dei più gravi provvedimenti stabiliti dalle leggi, ogni infrazione alle presenti norme è punita con ammenda fino a L. 1.000.000 (unmilione) e con l'arresto fino a 6 mesi e ammenda fino a L. 2.000.000 (duemilioni) nei casi di prosecuzione dei lavori nonostante l'ordine di sospensione, ai sensi ai sensi dell'art. 13 della legge 6 agosto 1967 n. 765.
- 20) - L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporterà la decadenza della licenza se in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d'inizio.

R I L A S C I O — Carrara li 30 Dicembre 1971

S C A D E N Z A — Carrara li 29 Dicembre 1972

Accluse si restituiscono due copie di ciascuno dei disegni presentati.

Visto per regolarità procedurale
L'INGEGNERE CAPO

IL SINDACO

Consegnata da

a mano di

20 GEN. 1972

30/0
inform. di
interessi
M. Bruschi

- 5 OTT 1971



1971

COMUNE DI CARRARA		103
- 2 OTT 1971		
Prot. N° 96952		

ILL/ mo SEGNOR SINDACO DEL COMUNE

DI CARRARA

I sottoscritti Sigg. BRUSCHI Brunello e CERBAI Licia
residenti in Avenza via Del Pero, rivolgono rispet-
tosa domanda alla S.V. al fine di ottenere il per-
messo per ampliare un piccolo terrazzino sul retro
del loro fabbricato posto all'indirizzo di cui so-
pra come da progetto allegato.

Giungini
6/10/71

Fiduciosi che quanto sopra venga preso in conside-
razione distintamente salutano ed ossequiano.

BRUSCHI BRUNELLO

CERBAI LICIA

Bruschi Brunello *Licia Cerbai*

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA

Protocollo N. 1998

Data 4 OTT 1971

ALLEGATI N° 3 copie progetto.

Avenza 1/10/1971.

RESPINTO

9-10-71

P.R. 9.0.1971 - Zona Agricola
On. *Giuseppe* *Quaranta*

Parecchio continuo stando le norme del P.R. 71
per eccessivo indice di fabbricabilità -

hugini
14/10/71



RESPINTO 25 OTT. 1971

IL SINDACO

[Signature]

C O M U N E di C A R R A R A

Ufficio Urbanistica

Prot. n° 26952/1998

Carrara li 30 Ott. 1971

Per BRUSCHI Brunello e CERBAI Licia
via Del Pero (Anderlino)

A V E N Z A

e p.c. Per il Geom. AMBROSINI Giulio
Via Fossone Basso

F O S S O N E

Mi prego informare la S.V. che la domanda di ampliamento
terrazzo al fabbricato uso civile abitazione sito in via del
Pero Avenza;

non può essere accolta per il seguente motivo:
il progetto osta le norme del P.R.G.C. 1971 per eccesso di
indice di fabbricabilità;

La S.V. è diffidata dall'eseguire i lavori;

Distintamente

IL SINDACO